

Regolamento di assegnazione e gestione degli orti su terreno di proprietà del Comune di Castello di Godego

CONSULTA AMBIENTE CASTELLO DI GODEGO "ORTI di EZZELINO"

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del _____, deliberazione n. _____

Art. 1

Finalità degli orti

L'Amministrazione Comunale di Castello di Godego mette a disposizione dei cittadini residenti nel Comune alcuni appezzamenti di terreno, di proprietà comunale, da adibire ad orto, dotati di irrigazione.

L'iniziativa si inserisce nell'ambito della pianificazione dei servizi indirizzati alla famiglia ed è finalizzata a promuovere il benessere delle persone, la socializzazione e la valorizzazione delle tradizioni e delle radici contadine.

Art. 2

Aree destinate ad orti e loro dimensioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per "orto" ogni singola "unità coltivabile" di terreno di circa 60 mq (12 x 5 metri), compresi i passaggi tra gli orti, destinato a produzioni di ortaggi e verdure per uso familiare.

Oltre ai singoli orti con i relativi passaggi, all'interno dell'area generale, sono ricavati spazi comuni necessari per:

- i passaggi pedonali di accesso agli orti;
- le aree comuni;
- la sosta momentanea dei mezzi dei conduttori degli orti, in modo ordinato e che non intralcino il passaggio pedonale.

I singoli orti, saranno consegnati liberi, con il terreno delimitato da picchetti, che contrassegneranno anche le parti destinate ad uso comune per l'accesso alle particelle assegnate.

Art. 3

Requisiti per ottenere l'assegnazione

I requisiti per poter ottenere l'assegnazione di un orto sono le seguenti:

- aver compiuto i 18 anni di età;
- avere la residenza nel Comune di Castello di Godego;

- avere ottenuto almeno 1 punto nella graduatoria dei punteggi;
- essere in grado di provvedere direttamente alla conduzione dell'orto assegnato;
- non aver ottenuto per sé o per altro componente del nucleo familiare un altro orto sociale;
- non essere proprietari o comproprietari o usufruttari o affittuari di terreni coltivabili;
- non svolgere attività di coltivazione su fondi appartenenti, a qualsiasi titolo, a familiari o terzi;

Art. 4

Modalità di assegnazione delle aree

Dal 1 al 31 ottobre di ogni anno sarà pubblicato il bando di richiesta degli orti ed entro i successivi trenta giorni è necessario presentare la domanda di assegnazione.

In base alle domande pervenute, con l'ausilio della consulta dell'Ambiente, viene stabilita una graduatoria con l'attribuzione dei punteggi secondo i criteri sottoesposti.

La graduatoria definitiva fatte le opportune verifiche, verrà pubblicata all'albo pretorio e nel sito entro il mese di gennaio di ogni anno. Le coltivazioni possono cominciare dalla consegna del permesso di coltivazione, sempre che il lotto assegnato sia libero; in caso contrario inizierà dal 1° marzo dell'anno di assegnazione.

Descrizione	Punteggio
disoccupato	4
famiglia giovane (meno di 3 anni)	2
pensionato	2
pensionato con pensione minima	3
cassintegrato	2
famiglia numerosa (con almeno 3 figli nel nucleo)	3
famiglia basso reddito (ISEE inferiore o uguale ad Euro 7.500,00)	3
portatore di handicap	5
casalinga	2
studente	2
famiglia composta da coniugi o coppia di conviventi che abbiano un'età media, inferiore a 30 anni	2
altro richiedente	1
aver ottenuto per sé o per altro componente del nucleo familiare un altro orto sociale	-5
essere proprietari o comproprietari o usufruttuari o affittuari di terreni coltivabili	-5
Svolgere attività di coltivazione su fondi appartenenti a qualsiasi titolo a familiari o terzi	-5

Lo stato di solitudine (desumibile dall'anagrafe comunale), a parità di graduatoria, sarà requisito di priorità.

Alle Associazioni dei diversamente abili, se richiesto, è riservato almeno 1 (uno) dei lotti, assegnato a titolo gratuito.

I requisiti sopracitati dovranno essere comprovati da una dichiarazione sottoscritta dal richiedente ed allegata alla domanda di assegnazione.

A parità di condizione in una delle categorie sociali sopraelencate, si seguirà l'ordine di presentazione della domanda.

Art. 5

Durata e regime della assegnazioni

Ciascun orto viene assegnato mediante permesso di coltivazione su apposita modulistica.

Allo scadere o alla revoca del permesso l'assegnatario dovrà rilasciare il terreno libero da persone e cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo le eventuali migliorie apportate durante il periodo dell'assegnazione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno.

L'orto non è cedibile né trasmissibile a terzi a nessun titolo.

Il rinnovo del mantenimento della stessa postazione per l'anno successivo è automatico in assenza di comunicazioni contrarie da parte dell'Amministrazione Comunale o di richiesta diversa dell'assegnatario.

Qualora l'Amministrazione Comunale richiedesse la restituzione dell'area, gli assegnatari dovranno restituire, entro 30 gg. dalla richiesta, la particella assegnata libera e sgombera da ogni cosa; In nessun caso saranno mai riconosciuti rimborsi per i frutti pendenti.

L'assegnazione degli orti avverrà secondo l'ordine di presentazione della domanda (alla prima domanda ammessa verrà assegnato l'orto n° 1 e così di seguito) e procedendo da Sud verso Nord per coloro che usano metodi di coltivazione tradizionali e da Nord verso Sud per coloro che usano metodi biologici.

Tale distribuzione per creare uno spazio corrispondente ad almeno 10 metri, di divisione tra le due metodologie di coltivazione.

Gli orti biologici dovranno rispettare la normativa per le coltivazioni biologiche, evitando in assoluto i fitofarmaci e i fitosanitari.

Gli orti non assegnati potranno essere dati in gestione provvisoria per una sola annata a coloro che sono già assegnatari di altro orto che ne facciano domanda. In questo caso qualora le domande superassero la disponibilità, si procederà per sorteggio.

L'utilizzo e la coltivazione non creano alcun diritto all'assegnatario.

Art. 6

Revoca delle assegnazioni

La revoca dell'assegnazione o decadenza dell'assegnazione, avviene per:

- a) Morte dell'assegnatario, in assenza di subentro da parte di un altro componente il nucleo familiare;
- b) Rinuncia scritta dell'assegnatario indirizzata all'amministrazione comunale;
- c) Grave e sistematica inosservanza dell'art. 8 del presente regolamento. La revoca sarà preceduta da un richiamo scritto.

Coloro che intendono rinunciare all'orto per l'anno successivo dovranno darne comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale entro il mese di agosto allo scopo di consentire la nuova assegnazione in tempo utile.

Per motivi di salute e per vacanze, la coltivazione può essere temporaneamente consentita a favore di una persona di fiducia dell'assegnatario per un periodo massimo di sei mesi.

In caso di decesso o rinuncia da parte degli assegnatari, il lotto libero può venire riassegnato al primo escluso della graduatoria.

Gli orti debbono essere coltivati direttamente dagli assegnatari, che potranno avvalersi, a loro rischio e pericolo, di terzi per alcuni lavori nel lotto di terreno solo se questi sono in regola con la legislazione vigente.

Nel caso l'orto venga assegnato ad una associazione, il socio assegnatario, può consociare alla sua attività di coltivazione, una o due persone a lui non legate da vincoli di convivenza, a condizione che l'assegnatario si assuma ogni e qualsiasi responsabilità in relazione all'attività svolta dalle stesse negli orti, compresa la responsabilità civile verso terzi, e che rispetti tutte le norme e disposizioni previste dallo statuto, dal regolamento e dagli organi dell'Associazione. Il mancato rispetto autorizza l'Amministrazione Comunale, sentita la Consulta dell'Ambiente, a proibire a tali persone l'accesso all'area degli orti e a proporre la decadenza del socio assegnatario.

In ogni caso la produzione ricavata non potrà dare adito ad attività commerciale o a scopo di lucro, ma sarà rivolta unicamente al conseguimento di prodotti per uso proprio e dell'ambito familiare o dell'associazione.

Art. 7

Canone per l'assegnazione

Il canone per l'assegnazione annuo per l'utilizzo degli orti viene stabilito con atto di Giunta Comunale e calcolato anche sulla base delle spese di gestione. La cifra stabilita rimane tale anche per gli anni successivi fino a variazione decisa dalla Giunta. Il canone viene versato anticipatamente in occasione del ritiro del permesso di coltivazione dopo la domanda e prima dell'inizio delle lavorazioni.

Ciascun assegnatario sosterrà in proprio spese di gestione del lotto assegnato.

Art. 8

Diritti e doveri degli assegnatari

I cittadini a cui verranno assegnati gli orti si impegnano a rispettare tutte le norme previste dal presente regolamento ed in particolare a:

- sottoscrivere il presente regolamento;
- rispettare la distanza di coltivazione di 40 cm dai confini come da disegno allegato; le colture eventualmente disposte negli spazi di rispetto potranno essere rimosse dall'incaricato dell'Amministrazione;
- rispettare la proprietà altrui ed i frutti dell'orto;
- mantenere l'orto assegnato in stato decoroso;
- non danneggiare in alcun modo gli orti e le colture degli altri assegnatari;
- non danneggiare e fare buon uso del sistema di irrigazione che non deve usare sistemi a pioggia;

- non alterare in alcun modo il perimetro della proprio orto;
 - tenere pulito ed in buono stato di manutenzione le parti comuni, viottoli e fossati di scolo.
- Le eventuali serre o sistemi di protezione non devono superare l'altezza di metri 1 (uno) tunnel e reti antigrandine sono consentite, senza necessità di specifica autorizzazione, in modo provvisorio e stagionale e i supporti devono rispettare la distanza di 40 cm. dai confini;

E' inoltre vietato:

- tenere stabilmente negli orti allevamenti di animali di ogni tipo;
- l'accesso agli animali;
- tenere nell'orto depositi di materiali;
- effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune;
- scaricare materiali inquinanti e rifiuti internamente ed attorno all'orto;
- usare prodotti fitosanitari e prodotti erbicidi di qualsiasi tipo e, tutti quelli liquidi, solidi e gassosi, diversi da quelli consentiti dalla normativa sulla coltivazione biologica;
- produrre rumori molesti;
- incendiare stoppie e rifiuti;
- installare bombole di gas, gruppi elettrogeni e qualsiasi altro impianto pericoloso;
- utilizzare l'acqua per scopi diversi dall'irrigazione;
- pavimentare ed edificare capanni, elementi architettonici e pergole;
- erigere strutture che ombreggino gli orti altrui oltre ai 40 cm delle aree di rispetto.

E' consentita la coltivazione di qualsiasi tipo di fiori, frutta ed ortaggi, non è ammessa la coltivazione di alberi.

Le eventuali recinzioni dell'orto non devono superare l'altezza di mt. 1,00 e devono essere di tipo trasparente, posate a spese dell'assegnatario e devono essere tolte a fine utilizzo a cura e spese dell'assegnatario.

Gli assegnatari sono tenuti a rispettare le indicazioni che verranno date di volta in volta dalla persona referente/preposto dell'Amministrazione Comunale, sentita la Consulta dell'Ambiente e a vigilare sull'insieme degli orti, segnalando ogni eventuale anomalia.

Art. 9

Compiti del Comune

Sono a carico del Comune di Castello di Godego:

- a) la sistemazione iniziale dell'area alla prima assegnazione;
- b) l'individuazione e la suddivisione delle aree in lotti;
- c) l'allacciamento alla rete del consorzio irriguo e la predisposizione e fornitura dei rubinetti singoli di attacco nella linea con cadenza non superiore a 10 metri;
- d) la formazione delle graduatorie dei richiedenti l'assegnazione delle aree;
- e) la manutenzione delle alberature e dei fossati di confine di proprietà comunale;
- f) la formazione dei turni irrigui;
- g) il pagamento dei canoni consortili;
- h) la sorveglianza sul rispetto del presente regolamento;
- i) la revoca delle assegnazioni.

Art. 10

Assemblea degli ortolani

Fanno parte dell'Assemblea tutti gli assegnatari. L'Assemblea può essere convocata a cura dell'Amministrazione tramite la Consulta dell'Ambiente, almeno una volta all'anno, con preavviso di 10 giorni e resa nota a tutti gli assegnatari tramite SMS con giorno e data o anche tramite affissione nella bacheca comunale e quella eventuale all'interno delle zone ortive. In questi avvisi è compreso anche l'ordine del giorno.

All'assemblea partecipa il Presidente della Consulta dell'ambiente o un suo incaricato.

L'Assemblea ha le seguenti funzioni:

- a) elegge il portavoce del gruppo ortolani che ha il compito di relazionarsi con l'Amministrazione Comunale;
- b) approva il programma di sviluppo dei servizi dell'area ortiva, le iniziative culturali, ricreative, sociali;
- c) propone all'Amministrazione Comunale le eventuali modifiche al presente regolamento.

La seduta è valida con la presenza della metà più uno del numero totale degli assegnatari.

L'Assemblea è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato.

In caso di parità nelle votazioni il voto del Sindaco o del delegato valgono doppio.

Delle sedute dell'Assemblea è redatto un verbale a cura di un incaricato della Consulta dell'Ambiente.

Art. 11

Altre disposizioni

I residui vegetali se di volume e dimensioni contenute dovranno essere interrati nel proprio orto; non devono creare problemi di alcun genere (odori, degrado, incuria) sul contesto urbano o verso gli altri orti.

Gli scarti ortivi che per quantità o qualità non siano smaltibili nell'area di orto assegnata, devono essere conferiti a carico dell'assegnatario nel card consortile negli appositi spazi.

Gli attrezzi ed il materiale da lavoro devono essere portati da casa a cura degli assegnatari dei lotti.

L'appezzamento, per rispetto ambientale, non sarà dotato di parcheggio attrezzato perciò si dovrà porre particolare attenzione per il parcheggio delle auto. Auto, moto, motorini e biciclette dovranno essere parcheggiati all'interno dell'area riservata e delimitata, non dovranno essere mai parcheggiate in strada. Gli orti non dispongono di bagni e di servizi igienici e di acqua potabile.

Art. 12

Responsabilità per danni a persone o cose

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali infortuni o danni o furti o altro a persone e/o cose che si possano verificare all'interno dell'intera area adibita agli orti, derivanti dall'attività svolta negli stessi da parte degli assegnatari, dall'uso di attrezzi e strumenti.

Ogni controversia questione, vertenza verrà esaminata dall'Amministrazione Comunale sentita la Consulta con riferimento, al Codice Civile per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento.

Art.13

Controlli e verifiche e sanzioni

La sorveglianza sulla corretta gestione dell'orto da parte dell'assegnatario e sul rispetto dei divieti evidenziati sono a carico della Polizia Locale coadiuvata dalla Consulta dell'Ambiente. In caso di non rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, ferme restando le eventuali sanzioni di legge per inquinamento, disturbo danni, furti ecc., vengono stabilite le seguenti sanzioni alle quali l'assegnatario deve rispondere tempestivamente eliminando il problema segnalato:

1. richiamo verbale;
2. richiamo scritto;
3. sanzione;
4. revoca dell'assegnazione.

L'Amministrazione Comunale sentita la Consulta si riserva la facoltà di applicare a suo insindacabile giudizio, la sanzione da € 10,00 ad € 600,00 a seconda della gravità del danno e di revocare immediatamente l'assegnazione dell'area nei seguenti casi:

- mancata coltivazione dell'orto per un periodo superiore ai 6 mesi;
- utilizzo improprio dell'area;
- costruzione o posizionamento nell'area di manufatti o costruzione di qualsiasi natura;
- danneggiamento od incuria nel mantenimento dell'area, della perimetrazione e degli eventuali accessori forniti;
- detenzione e ricovero anche provvisorio di animali;
- utilizzo dell'area in maniera continuativa da parte di terzi non autorizzati dalla Consulta;
- utilizzo di prodotti che possano arrecare danno all'ambiente.